



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
DR. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 8/1/2018

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2018**

Come di consueto vi inviamo una panoramica delle principali novità di carattere fiscale emanate nell'ultima parte del 2017.

Molte di esse sono contenute nella Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017); altre nel c.d. decreto fiscale (D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge n. 172 del 4/12/2017) ed altre in altri provvedimenti ancora.

#### **Sconto sui contributi previdenziali per i neoassunti**

Dal 2018 viene prevista la riduzione del 50% dei contributi previdenziali riguardanti le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con un tetto massimo annuo di 3.000 €. In particolare per il 2018 l'incentivo riguarderà soggetti under 35, mentre dal 2019 l'agevolazione sarà applicabile soltanto a soggetti under 30. Si avrà diritto allo sgravio totale dei contributi se si assume un giovane che ha effettuato l'alternanza scuola lavoro oppure l'apprendistato presso lo stesso datore di lavoro.

In ogni caso l'agevolazione ha durata di 36 mesi e si applica soltanto a lavoratori che in precedenza non abbiano mai avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo che il soggetto abbia svolto attività di apprendistato presso un diverso datore di lavoro).

Sono previste norme di salvaguardia per evitare un uso indebito dell'agevolazione.

#### **Fattura elettronica obbligatoria**

Dal 1° gennaio 2019 diviene obbligatoria per tutti i soggetti Iva la fatturazione elettronica, a condizione che l'operazione avvenga tra soggetti residenti in Italia o comunque ivi identificati; per le operazioni con soggetti non identificati in Italia, invece, i relativi dati (a meno che non vi sia la bolletta doganale) dovranno essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro

l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fattura emessa o della data di ricezione della fattura d'acquisto.

A partire dalla stessa data (1/1/2019) verrà meno l'obbligo di inviare lo spesometro, mentre rimarrà in vigore quello di inviare trimestralmente la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

L'obbligo di fatturazione elettronica viene anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti da parte dei distributori e per le prestazioni rese dai subappaltatori nell'ambito di contratti d'appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione. In particolare, da tale data la fattura elettronica sarà obbligatoria per le cessioni di carburante effettuate nei confronti di soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, mentre gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione saranno tracciati mediante trasmissione all'AdE dei corrispettivi telematici, secondo modalità da stabilire successivamente.

Sempre dal 1° luglio 2018 viene abolita la scheda carburante, e viene stabilito che per la deducibilità ai fini delle imposte dirette e per la detraibilità dell'Iva delle spese per carburante sarà obbligatorio effettuare il pagamento mediante carte di credito, o di debito o prepagate emesse da operatori finanziari tenuti all'invio dei dati all'Anagrafe tributaria: pertanto, a partire dalla suddetta data, chi intende detrarre il costo (e l'Iva) dovrà ricevere la fattura elettronica da parte del distributore e dovrà effettuare il pagamento con le modalità sopra evidenziate. Rimaniamo comunque in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, vista la farraginosità della procedura ipotizzata.

Infine, l'obbligo di emettere la fattura elettronica per i soggetti che effettuano cessioni di beni al dettaglio nei confronti di privati domiciliati o residenti fuori dalla UE, che intendano avvalersi della procedura di rimborso dell'IVA (tax free shopping), originariamente previsto dal 1°/1/2018, viene posticipato al 1° settembre 2018.

Ricordiamo che tale procedura è ammessa per gli acquisti di beni di importo superiore a 154,94 euro, calcolato al lordo dell'IVA, destinati all'uso personale dell'acquirente o di un suo familiare, da trasportarsi fuori dal territorio comunitario nei bagagli personali.

**L'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, quindi, poiché impatta notevolmente sul reparto amministrativo-contabile delle aziende, impone di cominciare fin da subito ad organizzarsi per l'emissione di tali documenti, sia attraverso il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sia – preferibilmente - attraverso software dedicati (meglio se integrati con quello contabile), sia anche tramite lo Studio, previo esame congiunto delle varie problematiche connesse.**

**Riapertura termini per rivalutazione terreni e partecipazioni**

Vengono riaperti per l'ennesima volta i termini per poter usufruire della rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, secondo le modalità divenute ormai usuali, per cui:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'8% sia per i terreni e le partecipazioni qualificate, sia anche per le partecipazioni non qualificate;
- il versamento deve essere effettuato in unica rata entro il 30/6/2018, o in tre rate di cui la prima con la stessa scadenza di cui sopra e le altre due, maggiorate del 3% annuo, con scadenza il 30 giugno dei due anni successivi;
- i beni devono essere posseduti alla data del 1°/1/2018 mentre la perizia deve essere asseverata e l'imposta (o la prima rata di essa) deve essere versata entro il 30/6/2018;
- possono usufruire della possibilità di rivalutazione persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- per i terreni la perizia deve essere giurata necessariamente prima dell'atto di cessione, a differenza di quanto avviene per le partecipazioni.

Ricordiamo che si considerano qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale, per le società di capitali non quotate, e al 25% del capitale per le società di persone.

Ricordiamo anche che è possibile scomputare dall'imposta dovuta quella pagata in occasione di precedenti rivalutazioni operate sul medesimo bene dallo stesso possessore. Rimane comunque ferma la possibilità di richiedere il rimborso, entro 48 mesi dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva relativa all'ultima rivalutazione effettuata, con la limitazione che il suo ammontare non può superare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo affrancamento. Da tener presente che può essere utile rideterminare al ribasso il valore dei terreni oggetto di una precedente rivalutazione, qualora abbiano subito una svalutazione negli ultimi anni: così facendo, infatti, è possibile superare la presunzione di legge secondo la quale il valore periziato costituisce il valore minimo su cui calcolare le imposte nel momento in cui si dovesse procedere alla vendita del terreno stesso, anche se il prezzo effettivo di cessione è più basso; tra l'altro, in questi casi non si deve versare nulla a titolo di imposta sostitutiva.

### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico**

Vengono apportate nuovamente modifiche alla detrazione prevista per gli interventi relativi al risparmio energetico: infatti il bonus per l'acquisto e posa in opera di finestre, di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e di schermature solari scende dal 65% al 50%.

Ulteriore novità è data dall'introduzione, per l'anno 2018, della detrazione Irpef del 36% della spesa sostenuta per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché relativi alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili e alla progettazione e manutenzione di questi interventi. La spesa massima che dà diritto alla detrazione è pari a 5.000 € per ciascuna unità immobiliare, purché sia ad uso abitativo.

### **Proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti**

Viene stabilita la proroga di un anno sia per il super-ammortamento (che passa però dal 40% al 30% del costo di acquisto del bene (o della quota capitale dei canoni di leasing) ed esclude definitivamente le autovetture, anche quelle considerate strumentali (per intenderci, quelle delle autoscuole, delle società di noleggio, ecc.); restano agevolabili autocarri, autobus, ecc.), sia per l'iper-ammortamento, che resta al 150% del costo di acquisto (o della quota capitale dei canoni di leasing) di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".

Restano inoltre agevolabili, nella misura del 40%, i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" indicati nell'allegato B alla Legge di bilancio 2017.

Le modalità e i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione rimangono inalterati.

Viene introdotta anche una novità, limitata all'iper-ammortamento, in base alla quale se il bene viene venduto prima dell'ultimazione dell'ammortamento, si può comunque continuare ad usufruire della maggior deduzione del 150%, purché venga acquistato un bene con caratteristiche tecniche non inferiori a quelle del bene venduto. Se il costo del nuovo bene è inferiore a quello del vecchio le deduzioni relative agli esercizi successivi dovranno essere riparametrate sul minor importo.

### **Credito d'imposta sulla formazione**

Viene introdotto un credito d'imposta per la formazione nel settore delle tecnologie 4.0 del personale dipendente delle imprese (ma non dei lavoratori autonomi); l'agevolazione è pari al 40% del costo aziendale del personale messo in formazione e non può superare i 300.000 € annui. Inoltre le attività di formazione in questione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

### **Detrazione Irpef per figli a carico**

Dal 2019 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, ma solo per i figli fino a 24 anni, passa da 2.840,51 € a 4.000 €; per tutti gli altri familiari resta in vigore il limite precedente.

### **Compensazioni in F24 considerate a rischio**

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate ritenga che una compensazione effettuata nel modello F24 presenti profili di rischio, potrà sospendere la stessa per un massimo di 30 giorni allo scopo di effettuare controlli. Nel caso in cui questi abbiano esito negativo il versamento non si considererà effettuato e l'AdE irrogherà le sanzioni del caso.

### **Nuove scadenze per lo spesometro**

Dal 2018 lo spesometro avrà cadenza trimestrale, però sarà possibile optare per l'invio semestrale dei dati. La presentazione dello spesometro relativo al 2° trimestre (o al 1° semestre) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre). A partire dal 2019, inoltre, a seguito dell'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria lo spesometro, come già accennato, verrà abolito.

### **Nuovo calendario di presentazione delle dichiarazioni**

Dal 2018 l'invio telematico dei modelli 770, Redditi e Irap avverrà entro il 31 ottobre. Ricordiamo, con l'occasione, che la scadenza di presentazione della dichiarazione Iva è invece fissata al 30 aprile.

### **Calcolo del ROL per la deduzione degli interessi passivi**

Già dal 2017 viene abrogata la possibilità di tener conto dei dividendi provenienti da società controllate non residenti ai fini del calcolo del ROL, penalizzando, quindi, i soggetti che controllano partecipate estere.

### **Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni qualificate**

I dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dal 1° gennaio 2018 da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%; stesso discorso per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (sempre da parte di persone fisiche al di fuori di un'attività imprenditoriale): in questo caso però la decorrenza viene posticipata al 1° gennaio 2019.

Con questa novità, quindi la tassazione dei dividendi e dei capital gain viene uniformata, sia che provengano da partecipazioni qualificate che non qualificate.

Per i dividendi, peraltro, è prevista una disciplina transitoria: infatti i dividendi prodotti fino al 2017, la cui distribuzione sia deliberata tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022 rimarranno soggetti alla disciplina preesistente. Pertanto i dividendi derivanti da utili prodotti fino al 2007 entreranno a far parte del reddito complessivo ai fini Irpef nella misura del 40% del loro ammontare; quelli prodotti tra il 2008 e il 2016 per il 49,72% del loro ammontare; quelli prodotti nel 2017, infine, per il 58,14% del loro ammontare.

### **Detrazione Irpef per abbonamento ai mezzi pubblici**

Dal 2018 sarà possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale fino ad un massimo di 250 €.

### **Cedolare secca al 10%**

Viene prorogata anche al 2018 e al 2019 la cedolare secca al 10% sui contratti di locazione a canone concordato, che originariamente avrebbe dovuto terminare nel 2017.

### **Conferimento d'azienda e successiva vendita delle partecipazioni**

Viene apportata una modifica alla disciplina dell'imposta di registro volta a scongiurare la riqualificazione in cessione di azienda (con conseguente applicazione dell'imposta in misura proporzionale) dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla vendita delle partecipazioni (che sconta invece l'imposta fissa). La modifica si è resa necessaria in quanto l'operazione concatenata di conferimento di azienda e cessione delle partecipazioni, mentre non pone problemi ai fini delle imposte sui redditi, in quanto è esplicitamente considerata non elusiva dalla legge, ai fini dell'imposta di registro, invece, negli ultimi anni è stata assai spesso considerata tale da parte della giurisprudenza, che ha quindi sottoposto l'operazione alla tassazione proporzionale prevista per la cessione di azienda.

\* \* \*

### **Riapertura della rottamazione delle cartelle**

Vengono riaperti i termini per presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle, con le seguenti particolarità:

- la riapertura non è possibile per coloro che hanno già presentato l'istanza in precedenza e non hanno effettuato il pagamento delle rate alle scadenze previste (limitatamente alle cartelle comprese nell'istanza);
- è possibile presentare l'istanza per tutti i carichi affidati all'agente della riscossione entro il 30 settembre 2017 (con la prima versione della rottamazione la data limite era il 31/12/2016);
- l'istanza va presentata entro il 15 maggio 2018;
- il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un massimo di cinque rate di pari importo scadenti a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 ed a febbraio 2019.

### **Stampa registri Iva solo su richiesta**

I registri Iva tenuti elettronicamente si considerano regolarmente tenuti anche se non stampati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché in caso di

verifica gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta degli organi accertatori. Peraltro sarà opportuno attendere le istruzioni dell'AdE, non essendo chiaro quale sia la valenza della nuova disposizione riguardo la conservazione dei registri, di cui nella norma non si fa menzione.

### **Credito d'imposta per spese pubblicitarie**

E' stata meglio delineata la disciplina relativa al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa (quotidiani e periodici, sia nazionali che locali, anche on line) e sulle emittenti radio e televisive locali. Ricordiamo che il credito d'imposta è pari al 75% (elevato al 90% per le piccole e medie imprese) dell'incremento degli investimenti pubblicitari effettuati in ciascuna delle due categorie di cui sopra, rispetto a quelli effettuati nell'esercizio precedente. Purtroppo non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione, che dovrà disciplinare i vari aspetti operativi dell'agevolazione.

### **Modelli Intrastat acquisti**

Dal 1° gennaio 2018 viene semplificata la presentazione dei modelli Intrastat acquisti. Infatti, sia per l'acquisto di beni che per i servizi ricevuti gli elenchi saranno soltanto mensili (non esisteranno più i modelli trimestrali) e avranno valenza esclusivamente statistica. Saranno tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat relativi ai beni acquistati i contribuenti che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti abbiano effettuato i suddetti acquisti per un importo almeno pari a 200.000 €. Stesse regole valgono per i modelli Intrastat relativi ai servizi ricevuti, con l'unica differenza che il limite trimestrale di acquisti che determina l'insorgere dell'obbligo è pari a 100.000 €.

\* \* \*

### **Tasso di interesse legale**

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale sale allo 0,3%; ricordiamo che lo stesso era stato pari allo 0,2% nel 2016 e allo 0,1% nel 2017. Come sappiamo la misura influenzerà, tra le altre cose, i conteggi per il ravvedimento operoso.

### **Detrazione Iva sugli acquisti**

Come già a suo tempo indicato nel nostro bollettino informativo n. 3/2017, il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti è stato sensibilmente ridotto, per cui lo stesso coincide ora con quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto (cioè il 30/4/2018 per le fatture 2017). Pertanto è consigliabile

acquisire al più presto tutte le fatture di acquisto 2017 per poterle inserire nella liquidazione di dicembre (o in quella annuale per i trimestrali) e portarle immediatamente in detrazione; tra l'altro, ricordiamo anche che entro il 28/2/2018 andrà inviato lo spesometro, che dovrà contenere tutte le fatture ricevute nel 2° semestre 2017, per cui i tempi sono veramente strettissimi.

Qualcuno, sulla stampa specializzata, ha anche ipotizzato che le fatture 2017 possano essere registrate nel 2018 (sempre entro il 30/4) ma che debbano esser fatte concorrere alla liquidazione del 2017; tale metodo però, ammesso che esistano software di contabilità in grado di gestirlo, presenta comunque una complessità notevole e inoltre non ha avuto nessuna "investitura" ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che su questo argomento è rimasta purtroppo in silenzio.

In conclusione, per evitare problemi, consigliamo vivamente di attivarsi per tempo presso i propri fornitori, in modo da scongiurare le problematiche di cui sopra.

Vista l'assurdità delle tempistiche che emerge dall'attuale lettura della norma, è auspicabile un chiarimento da parte dell'A.d.E.